

Questioni processuali in tema di trust: giurisdizione contenziosa e volontaria
5 e 19 ottobre 2023

Questioni in tema di azione di riduzione: l'oggetto della liberalità, la legittimazione passiva e l'ordine di riduzione

Maria Grazia Antoci

L'analisi dei profili di compatibilità del trust con i principi del nostro ordinamento passa necessariamente attraverso la verifica delle forme di tutela da riconoscere ai legittimari lesi dal trust in questione.

Occorre verificare se i rimedi offerti dal nostro ordinamento a tutela dei diritti dei legittimari mantengano attualità ed efficacia in tutti i casi in cui il disponente abbia vincolato in trust una quota del proprio patrimonio eccedente la disponibile con conseguente lesione della quota di riserva. La questione si pone con riferimento ai trust liberali.

Tale problematica si pone tutte le volte in cui alla successione del disponente si applichi il diritto italiano

- **Trust *inter vivos* con effetti *post mortem*** (effetti destinati a esaurirsi per un tempo successivo alla morte del disponente -funzione successoria)
- **Trust testamentario** (costituito per testamento)

- legge applicabile alla successione e legge applicabile al trust
- rimedio esperibile: nullità o azione di riduzione
- legittimazione passiva
- caso pratico: Cass. Civ., Sez. II, 17 febbraio 2023, n. 5073, ord.
- oggetto della liberalità
- ordine di riduzione

La tutela dei legittimari è regolata dalla legge applicabile alla successione e non la legge che regola il trust. Tale tutela afferisce ad un rapporto esterno al trust e sfugge alla *vis attractiva* delle legge regolatrice del trust.

Legge applicabile alla successione: Reg. EU n.650/2012

➤ **Articolo 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

omissis

j) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;

➤ **Considerando 13 Reg. EU n.650/2012**

Anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento, **senza che ciò sia inteso come un'esclusione generale dei trust**. In caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima si dovrebbe applicare la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento per quanto riguarda la **devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari**

➤ **art 21 Criterio generale**

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la **propria residenza abituale al momento della morte.**

➤ **articolo 22 Scelta di legge**

1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
2. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. (considerando 38)

Ambito limitato di scelta della legge applicabile

Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985
(Legge 16 ottobre 1989, n. 364)

Art. 6

Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.

Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.

Piena libertà di scelta: prescinde dall'esistenza di un criterio di collegamento tra il disponente e la legge scelta

Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985
(Legge 16 ottobre 1989, n. 364)

Art. 7

Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale **ha più stretti legami**.

Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:

- a) del luogo di **amministrazione del trust** designato dal costituente;
- b) della **situazione dei beni** del trust;
- c) della **residenza o sede degli affari del trustee**;
- d) degli **obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati**.

Art. 8

La legge che governa il trust disciplina: «**la validità, l'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust**» (cfr. art. 1 lett. j) Reg. 650/2012 «la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust»);

➤ **Art. 15**

La Convenzione **non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro**, allorché **non si possa derogare a dette disposizioni** mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:

- a) la protezione di minori e di incapaci;
- b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
- c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;**
- d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
- e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;
- f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.

- **quantitativa** (i beni conferiti in trust superano la disponibile e il legittimario è terzo rispetto alla vicenda del trust in quanto non nominato beneficiario del trust e oppure l'attribuzione patrimoniale che trova titolo nel trust leda comunque quantitativamente i suoi diritti di legittimario)
- **qualitativa:** legittimario è beneficiario del trust (ad esempio il testatore attribuisce al legittimario il diritto al *trust fund* a titolo di legittima)
 - beneficiario trust testamentario:
- ❖ al momento dell'apertura della successione non si vede attribuiti i beni in modo immediato, certo e attuale
- ❖ consegue un diritto di credito al trasferimento dei beni da parte del trustee
- ❖ lesione qualitativa dei suoi diritti di legittimario
- ❖ Violazione della disposizione ex art. 549 cc (divieto di condizioni e pesi sulla legittima che colpisce con nullità qualsiasi modalità attributiva che costituisca un limite alla disponibilità o al godimento della quota di legittima)
- ❖ Clausola di salvaguardia prevista dalla legge applicabile al trust (Saunders v. Vautier) o inserite dal disponente nell'atto istitutivo, che consenta al legittimario di pretendere dal trustee immediatamente i beni conferiti in trust
 - beneficiario trust inter vivos: la Cass (n. 5073/2023) ha affermato la non applicabilità dell'art. 549 ai trust *inter vivos*

nullità o azione di riduzione

➤ Il trust lesivo dei diritti del legittimario non è riconoscibile/nullità attribuzioni al trustee:

- ❖ problematicità sul piano tecnico-giuridico applicazione dell'azione di riduzione soprattutto laddove il trust sia discrezionale e ancora «in esecuzione» alla morte del disponente e i beni si trovino nella disponibilità del trustee
- ❖ tale opinione dottrinale fa ricorso all'art.13 della Convenzione de L'Aja negando riconoscimento al trust. Se l'art. 15 dispone che il riconoscimento del trust non preclude l'applicazione di norme inderogabili tra cui quelle a tutela dei legittimari, secondo tale dottrina, l'azione di riduzione non raggiungerebbe lo scopo e si rivelerebbe inefficace seppure astrattamente proponibile; il trust produrrebbe effetti che l'azione di riduzione non riuscirebbe a rimuovere (il trustee non ha ricevuto alcuna liberalità e potrebbe eccepire il difetto di legittimazione passiva; il beneficiario potrebbe non avere ancora ricevuto alcuna liberalità al momento della morte del disponente, laddove il trust sia ancora in esecuzione o potrebbe ancora non essere stato individuato dal trustee in caso di trust discrezionale)
- ❖ Se il trust non è riconoscibile ex art. 13, viene meno la giustificazione causale di ogni atto conseguente di attribuzione al trustee.

Art. 13

Nessuno Stato è tenuto a **riconoscere un trust** i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, **sono più strettamente connessi a Stati** che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.

➤ Il trust lesivo dei diritti del legittimario è soggetto all'azione di riduzione (sanzione inefficacia)

- ❖ Tale opinione parte dalla constatazione che nel nostro sistema successorio la disposizione quantitativamente lesiva dei diritti del legittimario non è di per sé invalida ma può essere resa inefficace attraverso l'azione di riduzione (azione personale rimessa alla scelta del legittimario leso e non esperibile da chiunque vi abbia interesse come l'azione di nullità) nei limiti in cui è lesiva (non inficerebbe l'intero programma).
- ❖ Il legittimario leso da un trust non può vedersi riconosciuta una tutela diversa e più ampia rispetto al legittimario leso da qualsiasi altra disposizione.
- ❖ La sussistenza della lesione può essere valutata solo all'apertura della successione; l'assetto dei beni conferiti in trust da parte del *de cuius* non è impugnabile se il disponente è ancora in vita.
- ❖ L'azione di riduzione è esperibile anche quando il trust è ancora in esecuzione al momento della morte; la lesione è operata dall'istituzione del trust e dagli atti di trasferimento al trustee e non dall'atto di trasferimento al beneficiario che ha mera natura solutoria; il legittimario non deve attendere l'esito finale dell'operazione per agire in giudizio

- **Il beneficiario** (approccio sostanziale - destinatario della liberalità non donativa; immediato collegamento causale-natura personale azione di riduzione- l'azione rende inefficace il diritto ad ottenere la *trust property* alla scadenza del trust; opportuno convenire in giudizio anche il trustee per la reintegrazione dei diritti del legittimario)
- **Il trustee** (approccio formalistico; trustee avente causa dal disponente, carattere di impugnativa negoziale dell'azione; in caso di esito vittorioso dell'azione di riduzione, il legittimario potrebbe agire per la restituzione nei confronti del beneficiario che avesse già ricevuto la liberalità- subentrato *ipso iure* al trustee nell'azione di restituzione- al pari di come potrebbe agire nei confronti dell'avente causa dal donatario, escluso in questo caso il previo infruttuoso esperimento dell'azione di restituzione contro il donatario)
- **risposta diversificata** a seconda delle diverse fisionomie e fasi che il trust può assumere in concreto: trust che ha avuto già completa esecuzione (beneficiario) e trust ancora in esecuzione (trustee)

- **A.A.** era coniugato con **D.D.** con la quale aveva avuto due figli **E.E. e F.F.**
- Nel **2000** nasceva **B.B.**, figlia naturale riconosciuta di **A.A.** e della madre **C.C**
- **A.A.** era un esponente di riferimento di numerose società, italiane ed estere, che insieme costituivano un gruppo proprietario di un'importante catena di esercizi commerciali
- In data **17 agosto 2000** (pochi giorni la nascita di B.B.) **A.A.** e sua moglie **D.D.** istituivano a Londra il Trust Buncher, scegliendo la legge inglese a governarlo e nominando trustees professionali con sede all'estero (UK e CH)
- Nel trust Buncher viene conferita da A.A. e D.D. la partecipazione (che assicurava il controllo) in una società lussemburghese che operava come *holding* del gruppo societario italiano esercente l'impresa riferibile a A.A.,
- Durata Trust Buncher: 80 anni

- **i beneficiari del trust** denominato *Buncher* erano gli stessi disponenti (A.A. e D.D.) e i loro figli e discendenti,
- **legittimi, legittimati, illegittimi o adottivi** (*«whether legitimate, legitimated, illegitimate or adopted»*);
- subito dopo nel testo dell'atto istitutivo di si afferma **l'esclusione di qualsiasi persona illegittima e dei suoi discendenti** (*«but shall exclude any illegitimate person and his descendants»*)
- clausola formulata in **modo contraddittorio**, perché la sua prima parte include nella definizione anche figli e discendenti nati fuori del matrimonio, mentre nella sua seconda parte essi sono invece esclusi.
- **errore nell'uso di un modello preconfezionato** da parte dell'avvocato inglese che aveva curato la redazione dell'atto istitutivo avvalendosi di un formulario il quale ha ommesso di eliminare la parte finale della clausola come come risulterà provato nel corso del giudizio (anche B.B. .doveva essere inclusa fra i beneficiari)

- il trust Buncher era un trust discrezionale (art. 4 parte I: «*discretionary trust of capital and income*») in quanto prevedeva il potere discrezionale dei trustees di determinare quando ritenuto opportuno (entro il termine di durata del trust), quale parte del fondo attribuire o investire a vantaggio di tutti i beneficiari o a uno di loro, nella quota e con le modalità ritenute opportune dai trustees.
- trust discrezionale sia da un punto di vista «soggettivo» (all'interno della categoria di beneficiari individuata dai disponenti) che «oggettivo»
- il trust non garantisce all'erede legittimario quella quota certa e determinata del patrimonio del *de cuius* attribuita inderogabilmente dal diritto italiano (posizioni beneficiarie sono sottoposte a condizione sospensiva)

Secondo il Tribunale di Udine (ripreso da Cass.): il trust Buncher non sarebbe un trust interno bensì estero (definizione trust interno ricavata dall'art 13 Convenzione dell'Aja del 1.7.1985) per i seguenti motivi:

- Atto stipulato all'estero (UK)
- Oggetto la gestione di un gruppo di società di cui quelle al vertice sono società estere
- I trustees sono soggetti esteri e non meramente domiciliati all'estero

Il Tribunale ne deduce che nessuno ostacolo si pone al riconoscibilità e validità in astratto del trust Buncher

- **Per trust interno** si intende il trust che è fonte di un rapporto giuridico i cui “**elementi significativi**” solo ubicati all’interno del nostro ordinamento (il luogo in cui i **beni sono ubicati**, quello in cui **lo scopo del trust** deve essere perseguito, la **cittadinanza e residenza del disponente e dei beneficiari**– in base alla tesi prevalente) e i cui unici **elementi di internazionalità** sono costituiti: a) **legge regolatrice del trust** scelta dal disponente ex art.6 primo paragrafo della Convenzione b) eventualmente, anche dal **luogo di amministrazione del trust e da quello di residenza abituale del trustee**
- **Alcuni commentatori** della sentenza hanno rilevato che la qualificazione del trust Buncher come trust estero operata dal Tribunale di Udine (e ripresa dalla Cassazione) sia stata non adeguatamente approfondita in quanto è stata valorizzata la costituzione all’estero e la circostanza che la holding fosse straniera, senza tener conto del fatto che i beneficiari e i disponenti erano italiani e che lo scopo del trust, verosimilmente, avrebbe dovuto essere realizzato in Italia in quanto la holding lussemburghese era capofila di società operative italiane

B.B., minorenni rappresentata dalla madre C.C, conveniva in giudizio i trustees e i beneficiari del trust discrezionale denominato Buncher per vedere dichiarare in Italia:

- nullità per mancanza o illiceità della causa, atto in frode alla legge, e comunque non riconoscibilità, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja, dell'atto istitutivo del Trust Buncher perché viola le norme in tema di successione necessaria;
- nullità per mancanza e/o illiceità della causa o comunque ex art 1344 cc degli atti negoziali di trasferimento delle partecipazioni societarie ai trustee
- nullità per violazione norme di cui all'art. **549 c.c.** che vieta l'apposizione di pesi e condizioni alla quota del legittimario.
- nullità dell'atto istitutivo del trust Buncher in quanto, essendo un trust discrezionale, si pone in contrasto con **l'art.778 cc** (divieto del mandato a donare) e con **l'art.631 c.c.** (che vieta disposizioni testamentarie in cui l'indicazione dell'erede o del legatario o la determinazione della quota di eredità sono rimesse all'arbitrio altrui).

Trust Buncher :

- aveva ad oggetto la quasi totalità dei beni del defunto
- era stato congegnato dal disponente in modo tale da consentire ai trustees di differire per lungo tempo (80 anni) sia la scelta dei beneficiari sia l'attribuzione del beneficio, sostanzialmente sospendendo la delazione ereditaria per alcuni decenni
- l'esercizio dell'azione di riduzione sarebbe molto problematico, se non impossibile, nella ipotesi in cui la successione del disponente si apra quando il trust sia ancora in esecuzione e il trust fund si trovi ancora nella sfera giuridica del trustee.

Tale situazione impedirebbe alla legittimaria B.B. di agire in riduzione

- sia contro i soggetti inclusi nella categoria dei beneficiari (che ancora non avevano ricevuto nulla),
- sia contro i trustees (i quali non avevano ricevuto alcuna liberalità - funzione e potere gestorio per l'attuazione del disegno liberale del disponente - il trustee è per definizione un soggetto disinteressato)
- non sarebbe possibile denunciare una effettiva, concreta e misurabile lesione della legittima dell'attrice finché dura il trust.

Sia l'atto istitutivo del trust sia i vari atti che trasferirono il controllo del gruppo ai trustee, sarebbero illegittimi perché complessivamente volti allo scopo di predisporre **una disciplina della futura successione nel patrimonio di A.A. incompatibile con le norme italiane inderogabili dei legittimari.**

Gli atti compiuti sarebbero stati **preordinatamente lesivi** dei diritti dell'attrice e strutturati in maniera tale da rendere particolarmente difficoltoso, se non impossibile, l'esercizio dei diritti successori dell'attrice, figlia naturale del settlor/*de cuius*.

Il trust in esame sarebbe nullo (contrasto con l'ordine pubblico) perché confligge “contro le nostre norme successorie e contro **il principio che vuole l'asse ereditario disponibile per gli eredi dal momento dell'apertura della successione**”.

difficile esperibilità dell'azione nei confronti dei trustee

- Parte attrice ha evidenziato la difficoltà di una concreta esperibilità dell'azione di riduzione nei confronti del trustee straniero del trust discrezionale
- ❖ scarsa possibilità di azione vittoriosa davanti al giudice inglese
- ❖ difficoltà di eseguire la sentenza all'estero

- Eccezione di **difetto di giurisdizione** del Giudice italiano (Cass. Sez. Un. Ord. n.14041/2014) (trustees e beneficiari)
- I trustees si sono **rimessi a giustizia** per quanto concerne la validità o meno del trust Buncher (neutralità del trustee)
- **Carenza interesse ad agire** dell'attrice per essere la stessa una potenziale beneficiaria del trust (Tribunale: sussiste interesse ad agire bastando allo scopo l'interesse a chiedere il ripristino di una situazione di certezza nella quota spettante).
- Nullità per **indeterminatezza della domanda**
- In merito alla nullità per asserita **violazione del divieto di mandato a donare ex art.778 cc** (che colpisce le disposizioni negoziali che attribuiscono ad un soggetto diverso dall'autore della liberalità un potere discrezionale illimitato nell'individuare i beneficiari e/o l'oggetto della stessa), i beneficiari convenuti sostengono che tale violazione non sussiste:
- ❖ Divieto dettato per le donazioni dirette ex art. 769 e non richiamato dall'art. 809 per le donazioni indirette
- ❖ In ogni caso, tale divieto non troverebbe applicazione in quanto la categoria dei beneficiari del trust Buncher è individuata e l'oggetto è ben specificato nel suo complesso.

- In merito alla pretesa **violazione delle norme imperative in tema di successione necessaria** i convenuti affermano che essa non sussiste in quanto:
- ❖ il trust in esame impedisce del tutto legittimamente all'attrice di agire in riduzione in quanto è pendente una **condizione sospensiva** e dovendosi, dunque, attendere la cessazione del periodo di pendenza di tale condizione per poter verificare **se vi è stata o meno una lesione** (nelle more, non decorre il termine prescrizione).
- ❖ non esiste nel nostro ordinamento un principio di ordine pubblico in virtù del quale **l'asse ereditario dev'essere disponibile per gli eredi dal momento dell'apertura della successione**: sono ammissibili tanto una donazione quanto un'istituzione d'erede o un legato sottoposti ad una condizione sospensiva
- ❖ qualora si ritenesse sussistere **la legittimazione passiva del trustee**, tale azione risulterebbe esperibile sin dal momento dell'apertura della successione
- ❖ Il riferimento **all'art.13** della Convenzione dell'Aja non appare pertinente, perché tale norma notoriamente si riferisce al tema del cosiddetto trust "interno"
- una disposizione lesiva dei diritti dei legittimari **non è nulla** nel nostro ordinamento bensì può essere resa inefficace con **l'azione di riduzione** ove ne ricorrano i presupposti (domanda non formulata dall'attrice)

Il Tribunale di Udine (confermato da C.A. e Cass.):

- ❖ qualifica il trust Buncher come **estero** e ritiene che nessuno ostacolo si ponga alla riconoscibilità e validità in astratto del trust Buncher (ex art 13 Convenzione Aja)
- ❖ definisce il trust Buncher come **atto tra vivi con effetti *post mortem*** (escludendo tutte le norme codicistiche che presuppongono la natura *mortis causa*) volto a realizzare una **donazione diretta** (art. 809 c.c.) in quanto l'attribuzione ai beneficiari avviene per atto del trustee, cui il disponente aveva trasferito la proprietà (cfr. Cass. N. 18331/2019); l'arricchimento del beneficiario viene realizzato attraverso un meccanismo indiretto, la mediazione del trustee (ufficio di diritto privato- proprietà conformata)
- ❖ La fuoriuscita del trust fund dal patrimonio del disponente quando era ancora in vita escluderebbe la natura *mortis causa* dell'operazione: evento morte mero termine o condizione dell'attribuzione (Cass. S.U. n. 18831 del 12/07/2019)

- l'istituto del trust è da ritenersi in astratto **meritevole di tutela** con la ratifica della Convenzione de L'Aja da parte dell'Italia.
- il trust è, tuttavia, un **istituto polimorfo** connotato dal tratto comune di essere un negozio gestorio con funzione attributiva e che in concreto si presta a svariate finalità.
- La Corte ha individuato la «causa concreta» dell'atto istitutivo di trust in esame in collegamento con gli atti di trasferimento per poi analizzarne la contrarietà o meno della dell'atto istitutivo del trust ai principi e alle norme inderogabili del nostro ordinamento (Art. 15 Convenzione de L'Aja).
- Ha quindi analizzato se chi ha istituito il trust abbia utilizzato quello strumento, nel caso concreto, allo scopo **di aggirare l'applicazione di principi e norme inderogabili** del nostro ordinamento con l'obiettivo illecito di rendere inoperanti e impraticabili le tutele predisposte dalla legge in favore del legittimario leso, eludere o rendere o rendere inattuabile la tutela dei eredi legittimari

- oggetto dei conferimenti in trust : **partecipazioni societarie**
- ragionevole presumere l'obiettivo di garantire continuità a una gestione unitaria e coordinata del gruppo di imprese, piuttosto che regolare la successione del suo patrimonio in deroga alle norme cogenti sulla tutela dei legittimari
- Tale deduzione deriva da:
 - mancato conferimento di cespiti diversi
 - Anche la moglie ha conferito le azioni a lei intestate
- Conclude che la causa concreta dell'atto istitutivo del trust e degli atti di trasferimento è di **tipo imprenditoriale-commerciale e non patrimoniale e successoria escludendo la frode alla legge.**

- **art. 549 cc.** (divieto condizioni e pesi sulla legittima) e **art. 631 cc.** (nullità disposizione testamentaria che fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione di un erede o legatario o la determinazione della quota), non rilevanti nella fattispecie perché applicabili solo agli atti *mortis causa*
- esclusa la nullità per violazione del **divieto di mandato a donare di cui all'art. 778 cc.** La Suprema Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l'art. 809 cc nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle donazioni indirette debba essere interpretato restrittivamente (applicabili solo le norme direttamente richiamate Cfr. Cass.12181/1992 in *Giur.It.* 1994, I, 1, 114). La Corte sottolinea che, in ogni caso, la fattispecie concreta non incorrerebbe nel suddetto divieto in quanto non esisteva un potere generale del trustee di designare qualunque soggetto come beneficiario (*general power of appointment*) bensì la scelta doveva ricadere all'interno delle categorie di beneficiari indicate dai disponenti.

- affermata la natura liberale la Corte ritiene che **non vi siano ostacoli** all'applicazione dell'azione di riduzione in quanto rimedio assicurato dal nostro ordinamento al legittimario che assuma essere stato lesa
- Il Collegio rileva che laddove i beni segregati in trust fossero imputati solo alla **disponibile**, l'istituzione del trust non sarebbe, anche tenuto conto della sua natura discrezionale, in contrasto con le norme italiane sulla successione necessaria, il che non permetterebbe di evidenziare, come invece presuppone la tesi favorevole alla nullità, l'idoneità del trust a porsi direttamente in contrasto con le attese dei legittimari.

- **Sanzione nullità eccessiva** (azionabile da chiunque vi abbia interesse, imprescrittibile, travolgerebbe l'attribuzione patrimoniale nella sua interezza e quindi non sono nei limiti necessari a integrare la legittima)
- In caso di trust *inter vivos*, l'idoneità del trust a porsi in contrasto con le norme sulla successione necessaria e la presenza di legittimari si riscontrerebbe solo **al momento della apertura della successione** e in tale momento andrebbe formulato il giudizio di nullità (ipotesi di **nullità sopravvenuta**). Le maglie del nostro ordinamento si aprirebbero riconoscendo effetti ad un trust «non ancora» lesivo, le stesse dovrebbero poi chiudersi, alla morte del disponente, ripudiando un trust che ormai vi era già entrato.
- Non è giustificata la **differenza di tutela** che sarebbe accordata al legittimario leso da un trust dalla tutela offerta avverso qualsivoglia altra disposizione

Privilegia un approccio elastico che si adegui alle peculiarità delle vicende del trust:

- **Nel caso in cui il trustee abbia provveduto ad eseguire il programma del disponente e a esercitare il proprio potere, l'azione andrà rivolta ai beneficiari**

- **Ove il trust sia ancora in fase di esecuzione e il beneficiario non designato: legittimato passivo è il trustee**

- ❖ l'azione non potrebbe essere rivolta al beneficiario che non ha ancora ricevuto alcuna liberalità sacrificando anche la finalità recuperatoria del bene oggetto del trust. E' necessario contemperare la certezza di una liberalità lesiva con l'incertezza del beneficiario finale.

- **In caso di trust non ancora completamente eseguito, qualora sia certa l'individuazione dei beneficiari: in tal caso il legittimario leso potrà agire in riduzione nei confronti dei beneficiari per le attribuzioni liberali di cui si è avvantaggiato il beneficiario; la partecipazione in giudizio del trustee è giustificata per rendere opponibile al medesimo l'esito del giudizio.**

oggetto della liberalità indiretta e valore da imputare

- Giurisprudenza (da Cass Sez. Un. 5 agosto 1992 n.9282) (in tema di oggetto della collazione ma esteso dalla dottrina anche alla riunione fittizia) ha sancito che **oggetto della liberalità indiretta**, laddove il donante fornisca la provvista per l'acquisto a nome del donatario, deve considerarsi **il bene di cui si è arricchito il patrimonio del beneficiario**, considerato lo stretto collegamento funzionale tra l'esborso di denaro e l'acquisto.

In materia di trust:

- **Secondo una parte della dottrina:** non rileva la consistenza del fondo in trust alla data di apertura della successione bensì il valore di ciò che è fuoriuscito dal patrimonio del disponente (equivalente economico dell'attribuzione oggetto di liberalità indiretta). Altrimenti, si darebbe rilevanza all'attività di gestione dinamica del trustee che può determinare non solo riduzioni o aumenti nel valore dei beni conferiti in trust ma anche trasformare tali beni (effetto surrogatorio). Il valore da considerare deve essere al netto di incrementi o decrementi conseguenti all'attività del trustee (stesse problematiche collazione d'azienda);
- **Secondo altra parte della dottrina:** assume rilevanza il valore del bene trasferito al beneficiario; infatti la gestione dinamica del trustee attua il disegno liberale voluto dal disponente e sussiste una stretta connessione funzionale tra apporto del disponente-donante indiretto e acquisto da parte del beneficiario-donatario indiretto. Rileva il valore al tempo della morte (applica la regola dettata dalla giurisprudenza in caso di intestazione di beni in nome altrui).

- alle liberalità non donative non si applica il principio della **quota di legittima in natura** e l'acquisizione riguarda il **controvalore**: **Cass. 12 maggio 2010 n.114696** (in senso opposto da **Cass 11 febbraio 2022 n. 4523** che poco dopo è tornata alla precedente linea di pensiero con vecchi passi con ordinanza **17 ottobre 2022 n. 35461**):
- viene **negata l'azione di restituzione** in tutte le ipotesi in cui il bene uscito dal patrimonio del donante/disponente non coincida con quello entrato nel patrimonio del beneficiario (assenza di un atto tra disponente e beneficiario).
- la riattrazione del bene oggetto della liberalità non donativa al patrimonio del disponente è un effetto giuridicamente impossibile
- escluso che il risultato dell'azione di riduzione possa essere il recupero del bene oggetto di donazione indiretta con conseguente inopponibilità di tale pretesa al terzo sub-acquirente.

oggetto della liberalità indiretta e azione recuperatoria

➤ Nel caso in cui alla morte del disponente il trust non abbia ancora avuto esecuzione:

- ❖ **se la gestione del trustee è dinamica:** il legittimario può solo pretendere il controvalore dell'investimento operato dal disponente (effetti surrogatori rispetto ai beni ricevuti dal disponente) necessaria conversione del diritto reale alla legittima in diritto di credito.
- ❖ **Se la gestione è stata di tipo statico:** il bene è ancora nella disponibilità del trustee e potrà essere recuperato nel patrimonio disponente (asse ereditario) essendo divenuta priva di efficacia l'attribuzione al trustee : non si è ancora realizzato l'adempimento dell'atto solutorio in favore del beneficiario del trust, la conversione del diritto reale alla legittima nel suo controvalore monetario non sembra ineludibile

➤ Nel caso del trust liberale che alla morte del disponente abbia già avuto compiuta esecuzione:

- ❖ appare dubbio se, a seguito di vittoriosa azione di riduzione, il legittimario potrà ottenere dal beneficiario il bene che coincide con il bene conferito dal disponente in trust (travolgendo l'acquisto di costui e dei suoi eventuali aventi causa) oppure avrebbe diritto comunque all'equivalente in denaro

➤ **Trust testamentario**

- ❖ beneficiari legatari (di comportamento negoziale)
- ❖ Riduzione proporzionale di istituzioni di erede e legati (558 cc)
- ❖ Sono considerati contestuali e con data uguale all'apertura della successione non rilevando termini iniziali o condizioni sospensive
- ❖ Il testatore (art. 558 2 co) può postergare la riduzione di una disposizione testamentaria rispetto alle altre nell'ordine di riduzione (facoltà riservata anche al disponente di un trust testamentario)

➤ **Trust liberale *inter vivos* (liberalità indiretta)**

- ❖ artt. 555 e 559 cc: donazioni lesive della legittima (dirette e indirette per il rinvio di cui art.809 cc) sono riducibili dopo le disposizioni *mortis causa* e partendo dalla più recente
- ❖ Ordine rigorosamente cronologico (rileva la data di stipula della liberalità- momento in cui si perfeziona l'atto -e non dell'acquisto da parte del beneficiario): principio di irrevocabilità delle donazioni /principio di stabilità delle donazioni
- ❖ Se più donazioni sono contestuali: si applica in via analogica l'art. 558 c.c. compreso il potere di postergare attribuito dall'558 2° co. cc.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !